



Consiglio del 21 giugno 2013

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni del Presidente**

**ALLEGATO 2.3.
Iniziativa credito in cassa
Osservazioni formulate da ASSIFACT**



INIZIATIVA CREDITO IN CASSA

OSSERVAZIONI FORMULATE DA ASSIFACT

Si riportano di seguito le osservazioni formulate a Finlombarda in relazione all'analisi della bozza del *"Protocollo di Intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti locali"* (bozza per la discussione – versione 17.05.2013) della struttura dell'iniziativa descritta nella presentazione ppt *"Iniziativa Credito in cassa"*.

Partendo dal Protocollo di Intesa per lo smobilizzo dei crediti, preme primariamente segnalare che questa Associazione non condivide la limitazione dell'iniziativa alle sole cessioni pro-soluto anche e soprattutto nell'interesse delle imprese fornitrici della PA.

Si precisa che sia l'operatività pro soluto che quella pro solvendo prevedono la cessione del credito e quindi il passaggio della titolarità alla società di factoring al momento di avvio dell'iniziativa e l'erogazione anticipata del corrispettivo rispetto alla scadenza e all'incasso del credito stesso, con pagamento degli interessi da parte dell'impresa cedente fino al momento dell'incasso o altra data maturity concordata con il factor.

L'opzione pro soluto è richiesta dalle imprese quando hanno particolari esigenze quali, ad esempio, una maggior tutela sul rischio di insolvenza del debitore ceduto ovvero di rappresentazione in bilancio secondo la logica IAS.

Trattandosi di operatività con enti pubblici della Regione Lombardia, non pare, in linea generale, indispensabile la garanzia sul rischio credito e non si spiega quindi l'esigenza di limitare la cessione alla sola ipotesi pro soluto.

Fra l'altro il plafond previsto nei contratti di factoring (ossia il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore) è in genere un plafond rotativo. Ciò comporta che crediti inizialmente pro solvendo (in quanto rimasti esclusi dalla capienza del plafond pro soluto) possano, a seguito di successivi incassi, rientrare nel plafond.

Riteniamo quindi che sia più vantaggioso per le imprese, in ottica di maggiore offerta, la previsione di entrambe le operatività.

Fra l'altro proprio l'art. 9 comma 3 bis del decreto 185/2008 richiamato nelle premesse contempla non solo la cessione pro soluto ma anche la cessione pro solvendo, essendo l'obiettivo di queste iniziative non già la

copertura dal rischio credito ma la facilitazione dello smobilizzo dei crediti e l'apporto di liquidità alle imprese.

In relazione alle premesse, si fa espresso richiamo al DM Certificazioni del 25 giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012. Sarebbe opportuno specificare "e successive modifiche", tenendo conto che il citato DM è stato modificato da successivo un successivo provvedimento ministeriale (DM del 19 ottobre 2012).

Il protocollo richiama sia il DM 25 giugno 2012, cd. Decreto Regioni, sulla Certificazione dei crediti delle imprese da parte delle regioni, degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale che il Decreto Legge dell'8 aprile 2013, n. 35 recante le disposizioni per i pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

Il primo decreto contenente la certificazione dei crediti sorti anche dopo il 1 gennaio 2013, il secondo decreto è invece relativo ai soli crediti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Da ciò si deduce che l'iniziativa è rivolta sia ai crediti sorti post 1/1/2013 (che non rientrano pertanto nel perimetro del decreto 35) che ai crediti scaduti ante 31/12/2013 rimasti esclusi dai fondi messi a disposizione dal decreto 35. Si riterrebbe opportuno rendere più esplicito e chiaro nel protocollo l'ambito oggettivo ossia quali crediti sono oggetto dell'iniziativa "*Credito in cassa*".

In relazione agli impegni delle parti (art. 5), si precisa quanto segue:

- Assifact conferma la propria disponibilità a promuovere e diffondere la conoscenza dell'iniziativa presso i propri Associati, riferendo al Comitato sulle attività di promozione realizzate.
- Con riferimento allo stato delle adesioni degli intermediari all'iniziativa e alla realizzazione di un osservatorio delle operazioni di factoring aventi ad oggetto crediti vantati nei confronti di degli enti locali lombardi e realizzate con imprese lombarde, appare necessario chiarire se la rilevazione è limitata agli Associati Assifact ovvero a tutti gli intermediari aderenti e alle altre parti dell'iniziativa (Anci, ABI, ecc). In ogni caso è opportuno che per tutte le parti coinvolte sia espressamente previsto un dovere di fornire i dati ad Assifact.

Più in generale sull'iniziativa descritta nelle slide, la cui formalizzazione riteniamo venga demandata a Finlombarda in successivi atti (art. 7) a cui dovranno aderire Enti locali, intermediari e imprese, visto che non si trova traccia dei dettagli nel protocollo, segnaliamo forti perplessità e preoccupazione, soprattutto in termini di rischio reputazionale oltre che legale, nell'inserire espressamente previsioni contrattuali in aperto contrasto con la direttiva sui ritardi di pagamento fortemente voluta a livello europeo e recepita in Italia (decreto 231/02) addirittura in anticipo rispetto ai termini previsti dalla direttiva stessa, su forti pressioni delle Associazioni di categoria (fra cui la nostra, anche in collaborazione con Confindustria) e con il sostegno dell'on. Antonio Tajani, vice-presidente della Commissione Europea.

Ci riferiamo in particolare alla possibilità degli Enti locali di dilazionare il pagamento del proprio debito a 12 mesi per i debiti in parte corrente e 18 per quelli in conto capitale senza sostenere interessi che graveranno invece sulle imprese fornitrici.

Per quanto ci sia nota la pronuncia della Corte dei conti Toscana (che non condividiamo perché non è la cessione dei crediti che comporta maggiori oneri per la PA quanto il fatto che non paga nei termini contrattualmente pattuiti e gli oneri del ritardo di pagamento sono previsti da una normativa nazionale e non dalla società di factoring), si ricorda infatti che la normativa 231 consente sì di pattuire un termine per

il pagamento superiore rispetto a quello di 30 giorni previsto dal comma 2 dell'art. 4 ma nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione ciò deve essere giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed in ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni.

Tale previsione si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, in cui possono rientrare anche i crediti oggetto del vostro protocollo (a differenza del decreto 35 che riguarda solo crediti già scaduti al 31/12/2012).

Le condizioni per l'accesso all'iniziativa sono infatti riferite alla scadenza del credito al momento della cessione e non al fatto che il credito sia sorto prima dell'1/1/2013.

A ciò si aggiunga che l'iniziativa definisce un suo autonomo tasso di mora. Anche in questo caso, solo nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso rispetto a quello stabilito dalla normativa.

Fra l'altro nella nuova normativa il giudice può dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausole contrattuali relative al termine di pagamento e al saggio degli interessi moratori ed è sempre considerata gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora (art. 7).

In pratica, l'operazione descritta si sostanzia in un pro soluto finanziario, che consente – se abbiamo ben inteso gli elementi principali del progetto - agli Enti Locali di derogare di fatto agli stringenti termini di pagamento ex DLgs 231/02 (con elusione della normativa), "scaricando" sul fornitore e sul factor il relativo costo finanziario: il cedente pagherebbe al factor gli interessi trimestrali - in una misura agevolata con spread massimo fino a 275bps - fino all'incasso; il factor li riceverebbe dal cedente ma ad un tasso inferiore a quello ex DLgs 231/02 che dovrebbe corrispondere il debitore ex lege; il debitore avrebbe il vantaggio di pagare interessi ad un tasso agevolato e la garanzia di non essere "aggredito giudizialmente". In questo modo, di fatto, viene abbonato all'Ente Locale il tasso di mora ex DLgs 231/02. L'ente locale, nell'ipotesi di mancato pagamento nel termine concordato (12 o 18 mesi) dovrebbe infatti pagare un tasso di mora del 5/6% al factor, a fronte di un tasso 231 (per transazioni post 1.1.2012) dell'8,25%, che decorre peraltro dalla scadenza della fattura e non dal 12/18 mese.

L'operazione in deroga al decreto 231/02 sembra pertanto portare vantaggi alla sola parte debitrice a nocimento del creditore.

Sarebbe pertanto opportuno approfondire la valutazione della compatibilità con le norme vigenti.

Al di là delle considerazioni sulla previsione di una dilazione di pagamento di 12/18 mesi, riteniamo che il protocollo dovrebbe prevedere in modo più esplicito i criteri di pagamento dei crediti da parte delle PA ed in particolare definire le priorità dei pagamenti (es. ordine cronologico di anzianità del credito, ecc.).

Sarebbe infine opportuno che il protocollo normasse in maniera più specifica il funzionamento e la fase di escussione della garanzia fornita da Finlombarda.